Il presente Modulo si intende non applicabile alle fattispecie individuate dallo Statuto del F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori dettagli sulle casistiche di esclusione, consultare il foglio informativo del prodotto di riferimento, disponibile sul sito internet www.bancobpm.it.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I Suoi depositi presso il Banco BPM S.p.A. sono protetti da	**Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 Euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1).
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante (2).
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (3).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatto:	**F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it - infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	**www.fitd.it**

Conferma di ricezione del depositante:

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) Il Banco BPM S.p.A. opera anche sotto i seguenti marchi d'impresa: Banca Popolare del Trentino, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Verona, Banco Popolare Siciliano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco San Geminiano e San Prospero, Banco San Marco, Cassa di Risparmio di Imola, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Credito Bergamasco, Webank.

(3) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).